



ORDINANZA N. 16 del 30 settembre 2008

OGGETTO: LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE AL FINE DI CONTRIBUIRE AD UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana, per le specifiche condizioni morfologiche e meteorologiche che la caratterizzano, connesse ad un' alta densità di aree abitative e produttive, che determina una forte mobilità interna di persone e veicoli, è spesso interessata da episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi che questa amministrazione intende perseguire attraverso una serie di azioni integrate, mirate a favorire l'utilizzo di sistemi di mobilità più compatibili con la salute e l'ambiente, al fine di ridurre i casi di superamento dei parametri limite riguardanti le polveri sottili;
- che in data 12/09/2008 è stato sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province, Comuni capoluoghi di Provincia e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti l' "Accordo di Programma sulla qualità dell'aria - Aggiornamento 2008-2009", finalizzato in particolare alla gestione delle emergenze PM10, ed al progressivo allineamento dei valori fissati dalla UE;
- che tale Accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale;
- che il Comune di SALA BOLOGNESE, pur non rientrando nella tipologia dei Comuni di cui al punto 3) dell'Accordo 2006/2009, intende aderire volontariamente alla sua attuazione, con esclusione della limitazione prevista all'art. 7 punto 2.2 (blocco del traffico del giovedì), ponendo in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 01/10/2008 al 31/03/2009 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Ai sensi degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) I seguenti divieti, sulle sc Via della Pace e sc Via Gramsci, limitatamente ai tratti compresi nei Centri Abitati, dal lunedì al venerdì, purché non ricadenti in giornate festive, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, secondo le seguenti modalità e periodi:

- **A) DALLO 01 OTTOBRE 2008 fino al 05 GENNAIO 2009: divieto di circolazione dinamica per tutti i seguenti veicoli a motore:**
- ad accensione comandata (benzina) PRE EURO 1 e quindi non omologati secondo la direttiva 91/441 CE , 91/542, 93/59 CEE e successive , anche se provvisti di bollino blu o immatricolati prima del 31 dicembre 1992;
- ad accensione spontanea (diesel) pre EURO 2 e quindi non omologati ai sensi delle direttive 94/12, 96/1, 96/44, 96/69 CEE e successive o immatricolati prima del 31.12.1996;
- ciclomotori e motocicli a due tempi precedenti alla normativa EURO1, quindi non rispondenti alla direttiva 97/24/CE e successive .



- **B) DAL 07 GENNAIO 2009 AL 31 MARZO 2009 i divieti indicati alla precedente lettera A sono estesi anche ai veicoli alimentati a diesel, con omologazione precedenti all'EURO 3;**

2) Le limitazioni alla circolazione di cui ai punti A e B della presente ordinanza **non riguardano** tutti quei veicoli che pur non rispettando le direttive CEE richieste, rientrano nelle seguenti tipologie:

- 1) Veicoli con almeno TRE persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno DUE persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- 2) Veicoli nell'ambito di piani di mobility management aziendali;
- 3) Autovetture condivise (car-sharing);
- 4) Elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- 5) Funzionanti a metano o a GPL;
- 6) Veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali come definiti dall'art. 54 comma 2 del codice della strada e dall'art. 203 del regolamento di esecuzione e Attuazione del codice della Strada (vedi elenco allegato n. 1 alla presente Ordinanza);
- 7) Veicoli di emergenza e di soccorso;
- 8) Veicoli in servizio pubblico appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 9) Veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 10) Veicoli di Sicurezza Pubblica;
- 11) Veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 12) Veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 13) Carri funebri e veicoli al seguito;
- 14) Veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 15) Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza;
- 16) Veicoli utilizzati da Ufficiali Giudiziari ed Esattoriali;
- 17) Veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente auto e autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc);
- 18) Veicoli al servizio di persone invalide provviste di contrassegno "H" (handicap);
- 19) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 20) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 21) Veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 22) Veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici e veterinari in visita, muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine;
- 23) Veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc);
- 24) Veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesce, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc);
- 25) Veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili in regime APT;
- 26) Veicoli in servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed a tutela igienica-ambientale;
- 27) Veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;



- 28) Veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
- 29) Veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 30) Veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 31) Veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- 32) Veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di OSPEDALI, SCUOLE, MENSE E CANTIERI;
- 33) Veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 34) Veicoli al servizio di recapito/raccolta postale ed assimilati e corrieri, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 35) Veicoli al servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate o itineranti;
- 36) Veicoli al servizio di Organi ed Enti Pubblici;
- 37) Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione, per le funzioni del proprio ministero;
- 38) Veicoli al servizio di persone soggiornanti presso alberghi o simili situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare e/o partire dall'albergo;
- 39) Veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso più breve, al collaudo/revisione già programmata, purchè muniti di apposito documento di prenotazione rilasciato dall'Ente/Azienda che esegue la verifica;
- 40) Veicoli diretti agli Istituti Scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido e scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 41) Veicoli condotti da agenti (es. commerciali, immobiliari, ecc) nello svolgimento dell'attività di impresa;
- 42) Veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
- 43) Veicoli condotti da autoriparatori per la verifica degli interventi eseguiti sugli stessi veicoli;

CONFERMA

I divieti e le limitazioni imposte con precedenti provvedimenti sulle strade indicate dal presente provvedimento, per il transito dei veicoli destinati al trasporto di cose.

DISPONE

- Che i divieti imposti con la presente Ordinanza siano resi noti, sinteticamente, mediante la collocazione sul territorio di specifica segnaletica stradale in corrispondenza del punto d'inizio dei tratti di strada interessati dai divieti.
- Che ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza sia sospesa durante il periodo di validità del presente atto;
- Che il presente provvedimento venga inserito nel Sito Internet del Comune di Sala Bolognese, della Regione Emilia Romagna (www.liberiamolaria.it) affisso all'Albo Pretorio per gg 30 ed inviato in copia alle seguenti Autorità:



- Prefetto di Bologna;
- Commissariato di Polizia di San Giovanni P.;
- Comandante del Corpo Intercomunale di Terre d'Acqua, per l'attività di controllo;
- Presidente della Regione Emilia Romagna;
- Presidente della Provincia di Bologna;
- ASL Città di Bologna, Distretto di San Giovanni P.;
- Presidente ATC di Bologna;
- Presidente Hera.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le eventuali autodichiarazioni indicate nei punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o delle certificazioni ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

Dalla Residenza Municipale, 30 settembre 2008

IL SINDACO

Valerio Toselli



ALLEGATO 1: AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI E PER USO SPECIALE DI CUI ALL'ART. 54 COMMA 2 DEL CODICE DELLA STRADA E ART 203 DEL DPR 16.12.1992 N. 495.

1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

- a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
- b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
- c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
- d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
- e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
- f) telai con selle per il trasporto di coils;
- g) betoniere;
- h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
- i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
- l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
- m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
- n) furgoni blindati per trasporto valori;
- o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

- a) trattrici stradali;
- b) autospazzatrici;
- c) autospazzaneve;
- d) autopompe;
- e) autoinnaffiatrici;
- f) autoveicoli attrezzati;
- g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
- h) autoveicoli gru;
- i) autoveicoli per il soccorso stradale;
- j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
- k) autosgranatrici;
- l) autotrebbratrici;
- m) autoambulanze;
- n) autofunebri;
- o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
- p) autoveicoli per disinfezioni;
- q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
- s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
- t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
- u) autocappella;
- v) auto attrezzate per irrorare i campi;
- w) autosaldatrici;



- x) auto con installazioni telegrafiche;
- y) autoscavatrici;
- z) autoperforatrici;
- aa) autosega;
- bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
- cc) autopompe per calcestruzzo;
- dd) autoveicoli per uso abitazione;
- ee) autoveicoli per uso ufficio;
- ff) autoveicoli per uso officina;
- gg) autoveicoli per uso negozio;
- hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
- ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..

ALLEGATO 2: (SIGLE EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5)

Euro 1:

- 93/59 CEE con catalizzatore
- 91/441 CEE
- 91/542 CEE

Euro 2:

- 94/12 CEE
- 96/1 CE
- 96/44 CE
- 96/69 CE
- 91/542 punto 6.2.1.B
- 98/77 CE

E' possibile trovare nella carta di circolazione anche le seguenti diciture:

- 96/20-95/54 93/116-96/69-96/36
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/37
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/96-96/37-96/38
- 96/20-95/54 93/116-96/69-95/56-96/36-96/37-96/38
- 92/97/ CEE-94/12 CEE-93/116 CE
- 92/97/ CEE-94/12 CEE
- 96/20 CE-96/44 CE
- 96/20 CE-96/1 CE
- 96/20 CE-94/12 CEE
- 92/97/CE-96/69 CE
- 92/97/CE-96/69 CE-93/116 CE
- 96/20 CE-91/542 CEE punto 6.2.1-B
- 96/20 CE-94/12 CEE-93/116 CE
- 96/20 CE-95/54 CE-94/12 CEE-93/116 CE



- 96/20 CE- 96/69 CE-93/116 CE
- 96/20 CE-96/69 CE-95/54 CE-93/116 CE
- 92/97/CEE-94/12 CE-95/54 CE-93/116 CE
- CE 96/20-93116-96/69-95/56
- 1999/102/CE rif.96/69/CE
- 98/77 CE
- CE 96/20-95/54-93/116-94/12-96/36-96/38
- 96/20 CE-95/54 CE-96/69 CE-95/56 CE

Euro 3:

- 98/69 CE
- 98/77 CE rif. 98/69 CE
- 99/96 CE
- 99/102 CE rif.98/69 CE
- 2001/1 CE rif.98/69 CE
- 2001/27 rif.1999/96 CE riga A
- 2001/100 CE A
- 2002/80 CE A
- 2003/76 CE A

Euro 4:

- 98/69 CE B
- 98/77 CE rif.98/69 CE B
- 1999/96 CE B
- 1999/102 CE B rif.98/69 CE B
- 2001/1 CE rif.98/69 CE B
- 2001/27 CE rif.99/96 CE riga B1
- 2001/100 CE B
- 2002/80 CE B
- 2003/76 CE B

Euro 5:

- 99/96 fase III
- 2001/27 CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C
- 2005/78 CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C

Le auto prive di catalizzatore non rispettano alcuna normativa Euro.



Motocicli e ciclomotori

- **Euro 1** (omologati dopo il 17.6.1999)
97/24 CE

- **Euro 2** (ciclomotori omologati dopo il 17.6.2002, motocicli immatricolati dal 1.1.2003)
97/24 CE fase II
2002/51 CE fase A
97/24 CE rif. 2003/77/CE fase A
2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase A

- **Euro 3** (omologati o immatricolati dopo il 1.1.2006)
97/24 CE cap. 5 fase III
2002/51 CE fase B
97/24 CE rif. 2003/77/CE fase B
2003/77/CE rif. 2002/51/CE fase B